

RISTRUTTURAZIONE DEBITI
 PIANO DEL CONSUMATORE
 OEE AVV. LEGARELLI FANI
 VIA LEONARDO DA VINCI - 53
 REGGIO EMILIA (RE)



Il Giudice delegato dott. Sergio Memmo,

Abstract

- Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute dal creditore YOUNITED SA per il credito chirografario di € 2309,78 segnatamente: si evidenzia: a) che non risultano allegate le dichiarazioni dei redditi dell'unico soggetto percettore di reddito, nè il contratto di lavoro, gli estratti conto dei conti correnti; che non sono stati prodotti contratti di finanziamento stipulati dai debitori nè i piani di ammortamento, che non è stato allegato alcun giustificativo delle spese mensilmente sostenute dal nucleo familiare; con riferimento a De Luca, che la stessa si dichiara disoccupata ma non viene precisato da quanto si trovi in tale stato e se ha percepito un'indennità quale ad esempio la Naspi. Inoltre si contesta il periodo in cui avrebbe avuto origine di indebitamento, l'omessa segnalazione della costituzione di un fondo patrimoniale nell'anno 2012. In relazione alla meritevolezza si evidenzia che le esposizioni debitorie sarebbero sorte a) in conseguenza del mutuo per l'acquisto della casa familiare, b) per le spese di ristrutturazione dell'immobile; c) per una grave condizione di salute del figlio e si evidenzia che per le spese di ristrutturazione dell'immobile non è stata fornita alcuna prova. Si contesta un eccessivo ricorso al credito non giustificato ed dunque la colpa grave degli stessi nell' aver determinato il sovraindebitamento, lamenta che nell' alternativa liquidatoria non si è tenuto

conto del TFR che il debitore percepirà al termine del rapporto di lavoro subordinato in data 1.7.2025;

viste le note depositate in data 21.1.2026 professionista incaricato della gestione della crisi; ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame non sono state proposte formali contestazioni sulla convenienza.

In ogni caso, come evidenziato dal Gestore della crisi, quanto alle osservazioni formulate dal creditore sono stati depositati gli estratti conto bancari relativi al periodo 2022-2025 afferenti al rapporto di conto corrente bancario intestato alla De Luca nonché quello relativo al conto corrente bancario intestato ad Esposito, inoltre risulta depositato il contratto di lavoro di Esposito e certificazione relativa allo stato di disoccupazione della De Luca rilasciata nel mese di ottobre 2025.

Il fondo patrimoniale è stato costituito nel 2012, quindi oltre cinque anni prima rispetto alla proposizione dell'istanza, inoltre non vi sono evidenze in atti da cui desumere che lo stato di indebitamento risalga al 2005, atteso che la prima procedura esecutiva immobiliare è stata verosimilmente estinta con l'alienazione del bene ipotecato a terzi ed il soddisfacimento della pretesa creditoria, posto che l'iscrizione ipotecaria è stata cancellata.

Per quanto riguarda la meritevolezza, occorre rilevare che il debitore effettivamente non ha depositato alcun documento attestante i lavori di ristrutturazione che asserisce di aver posto in essere con la provvista derivante dal primo finanziamento contratto nell'anno 2012. La circostanza tuttavia non appare ostativa all'omologa del piano, tenuto conto che tra la rata del finanziamento e quella in cui è stato depositato il ricorso sono decorsi oltre 10 anni per cui appare verosimile che il debitore non abbia conservato la documentazione inerente ai lavori eseguiti, per contro, dalla perizia è emerso uno stato conservativo dell'immobile entrante nella media e dunque compatibile con l'esecuzione di lavori nel decennio precedente.

Inoltre è documentato in atti che l'aggravamento della situazione di indebitamento è stata determinata dal sopravvento di una grave condizione di salute del figlio, situazione che ha richiesto un intervento chirurgico urgente e di un successivo percorso medico complesso che ha comportato una lunga riabilitazione e che purtroppo ha lasciato al figlio una

Per quanto riguarda poi la situazione lavorativa di Esposito Massimo è stata depositata in atti documentazione da cui risulta che lo stesso che il rapporto di lavoro è tuttora in corso nel mese di ottobre 2025. Ne consegue che anche i rilievi in merito al mancato computo del trattamento di fine rapporto nell'ambito dell'alternativa liquidatoria appaiono superati da tale circostanza.

In ultimo, non può non considerarsi come lo stesso OCC abbia rilevato che tutti gli operatori finanziari che si sono succeduti nell'erogare credito a partire dall'anno 2021, dunque anche il YOUNTED S.a., hanno valutato superficialmente il merito creditizio, senza dare prova di aver eseguito gli opportuni accertamenti presso le banche dati informatizzate (Cerved Crif etc).

Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui il comportamento del debitore sia da ritenere censurabile con riferimento alle cause dell'indebitamento, non potendosi prescindere dalla valutazione del comportamento degli enti finanziatori (soggetti professionali altamente specializzati e qualificati nella valutazione del merito creditizio) difficilmente potrebbe ritenersi configurabile una colpa grave del consumatore

Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

In conseguenza della precisazione del credito effettuata da ADER si è resa necessaria una modifica del piano originario ai sensi dell'art 70 comma 6 CCI con un allungamento del numero delle rate dalle 120 originarie a 144 con una rimodulazione della rata mensile secondo quanto chiarito dal professionista incaricato delle funzioni di OCC con la relazione integrativa depositata in data 21.12.2026

Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e del creditore ipotecario, il pagamento nella misura dell'80% dei creditori privilegiati (Regione Puglia,

Comune di Brindisi, ADER) e con il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 5%. Il tutto mediante il pagamento di n. 144 rate mensili da € 854 ciascuna.

In particolare, il piano sarà strutturato nel seguente modo:

- I compensi in prededuzione dell'OCC, comprensivo del compenso del Gestore, e dell'advisor saranno soddisfatti al 100%, con un versamento in acconto del 50% all'apertura della procedura e il restante importo a saldo al termine del soddisfacimento dei creditori chirografari;
- Le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.

Il compenso destinato all' OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da ESPOSITO MASSIMO e DE LUCA ANNA e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

Visto l'art. 70 CCII

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da ESPOSITO MASSIMO e DE LUCA ANNA ,

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni, nonché pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione - nell'apposita area del sito web del Tribunale - di un estratto contenente il nome del debitore, la misura omologata e l'indicazione del Gestore della crisi, con l'avvertimento che eventuali soggetti interessati, documentando tale loro qualità, potranno accedere all'esame integrale degli atti presso il Gestore della crisi;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà:

- vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

Avverte

-che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Brindisi 27 gennaio 2026

Il giudice

Dr. Sergio Memmo